SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 182**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Da 86A4485 a 86A4491

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 1° agosto 1986, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 27 giugno 1986 dal Gabinetto presieduto dall'on. Benedetto Craxi ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considerato poi che lo stesso on. Benedetto Craxi, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli il 21 luglio 1986, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 1° agosto 1986, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. dott. Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Luigi Granelli, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Oscar Mammì, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Salverino De Vito, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. prof. Carlo Vizzini, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Giulio Andreotti, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. avv. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'on. avv. prof. Bruno Visentini, deputato al Parlamento, Ministro delle finanze;

l'on. dott. Giovanni Giuseppe Goria, deputato al Parlamento, Ministro del tesoro;

l'on. prof. Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, Ministro della difesa;

l'on. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. prof. Claudio Signorile, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti;

l'on. avv. prof. Antonio Gava, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. dott. Valerio Zanone, deputato al Parlamento, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dott. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. dott. Salvatore Formica, deputato al Parlamento, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. ing. Costante Degan, senatore della Repubblica, Ministro della marina mercantile;

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. Carlo Donat Cattin, senatore della Repubblica, Ministro della sanità;

l'on. avv. Nicola Capria, deputato al Parlamento, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. dott. Antonino Gullotti, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali;

l'on. prof. Francesco De Lorenzo, deputato al Parlamento, Ministro dell'ambiente.

Inoltre, con decreto in data 4 agosto 1986, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. prof. Giuliano Amato, deputato al Parlamento.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 agosto 1986, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, la funzione pubblica;

all'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, il coordinamento della protezione civile;

all'on. Luigi Granelli, senatore della Repubblica, il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

all'on. dott. Oscar Mammì, deputato al Parlamento, i rapporti con il Parlamento;

all'on. prof. Carlo Vizzini, deputato al Parlamento, gli affari regionali;

all'on. avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, il coordinamento delle politiche comunitarie.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica sempre in data 4 agosto 1986, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. dott. Pasquale Lamorte, deputato al Parlamento, e l'on. Nicola Trotta, senatore della Repubblica;

agli affari esteri l'on. Susanna Agnelli, senatore della Repubblica, l'on. avv. prof. Francesco Cattanei, deputato al Parlamento, l'on. dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento, l'on. prof. Francesco Forte, deputato al Parlamento, e l'on. Mario Raffaelli, deputato al Parlamento;

all'interno l'on. dott. Paolo Barsacchi, senatore della Repubblica, l'on. avv. Adriano Ciaffi, deputato al Parlamento, l'on. avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento, e l'on. Angelo Pavan, senatore della Repubblica;

alla grazia e giustizia l'on. avv. Luciano Bausi, senatore della Repubblica, l'on. avv. Dante Cioce, senatore della Repubblica, e l'on. Salvatore Frasca, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica l'on. dott. Alberto Aiardi, deputato al Parlamento, e l'on. Alberto Ciampaglia, deputato al Parlamento;

alle finanze l'on. dott. Franco Bortolani, deputato al Parlamento, l'on. avv. Carlo Merolli, deputato al Parlamento, l'on. ing. Ferdinando Russo, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Domenico Susi, deputato al Parlamento;

al tesoro l'on. prof. Beniamino Antonino Finocchiaro, senatore della Repubblica, l'on. avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, l'on. Gianni Ravaglia, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Eugenio Tarabini, senatore della Repubblica;

alla difesa l'on. dott. Tommaso Bisagno, deputato al Parlamento, l'on. dott. Vittorio Olcese, deputato al Parlamento, l'on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, e l'on. Silvano Signori, senatore della Repubblica;

alla pubblica istruzione l'on. prof. Domenico Amalfitano, deputato al Parlamento, l'on. Luigi Covatta, senatore della Repubblica, l'on. Mario Dal Castello, deputato al Parlamento, e l'on. prof. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica;

ai lavori pubblici l'on. avv. Gaetano Gorgoni, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Mario Tassoni, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste l'on. Giulio Santarelli, deputato al Parlamento, e l'on. avv. prof. Mariotto Segni, deputato al Parlamento;

ai trasporti l'on. dott. Niccolò Grassi Bertazzi, senatore della Repubblica, e l'on. ing. Giuseppe Santonastaso, senatore della Repubblica;

alle poste e telecomunicazioni l'on. dott. Giuseppe Avellone, senatore della Repubblica, l'on. prof. Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Giuseppe Demitry, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, l'on. Angelo Cresco, deputato al Parlamento, l'on. prof. Savino Melillo, deputato al Parlamento, l'on. dott. Nicola Maria Sanese, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale l'on. dott. Andrea Borruso, deputato al Parlamento, l'on. Gianfranco Conti Persini, senatore della Repubblica, e l'on. prof. Pietro Mezzapesa, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero l'on. avv. Gianfranco Rocelli, deputato al Parlamento, e l'on. dott. Alberto Rossi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile l'on. Silvano Costi, deputato al Parlamento, e l'on. avv. Antonino Murmura, senatore della Repubblica;

alle partecipazioni statali l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica, e l'on. dott. Angelo Picano, deputato al Parlamento;

alla sanità l'on. dott. Paola Cavigliasso, deputato al Parlamento, l'on. prof. Saverio d'Aquino, deputato al Parlamento, e l'on. Gualtiero Nepi, senatore della Repubblica;

al turismo e spettacolo l'on. Luciano Faraguti, deputato al Parlamento;

ai beni culturali e ambientali l'on. prof. Giuseppe Galasso, deputato al Parlamento;

all'ambiente l'on. Giorgio Postal, senatore della Repubblica.

86A6129

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1986, n. 445.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nel titolo:

le parole: «dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel settore agricolo».

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 300 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 500 miliardi»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse.

2-*ter*. Per le imprese esportatrici il rimborso è esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilità di esportazione.

2-*quater*. L'AIMA è altresì autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.

2-*quinquies*. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo articolo 4».

All'articolo 2:

al comma 1, sono soppresse le parole: «, alla scadenza del termine ultimo di utilizzo,»; *le parole:* «detenuti alla data del 30 giugno 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso è corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Ai produttori di carni cunicole e ovicaprine soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorità regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «giorno 16 dello stesso mese» *sono inserite le seguenti:* «o entro diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali»; *dopo le parole:* «imprese trasformatrici» *sono inserite le seguenti:* «o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni cunicole e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-*bis*»;

al comma 3, le parole: «certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorità regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni»;

al comma 4, le parole: «quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, così come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'AIMA è autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica»;

al comma 5, dopo le parole: «le inoltra» *sono inserite le seguenti:* «, entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,»;

al comma 6, le parole: «entro sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro tre mesi»;

al comma 7, dopo le parole: «Per i prodotti lattiero-caseari» *sono inserite le seguenti:* «e per quelli ortofrutticoli»;

al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalità dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entità nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* — 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario è concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, è corrisposta dalle regioni nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 può essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale».

All'articolo 5:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese»;

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando ciò sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA è altresì autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:

a) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per l'informatica";

b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore";

c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse";

d) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale";

e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori";

f) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)";

g) quanto a lire 12 miliardi la voce "Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro";

h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari";

i) quanto a lire 23 miliardi la voce "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-*bis*, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 18 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1893):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 2 luglio 1986.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 2 luglio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 luglio 1986.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 9, 10 e 15 luglio 1986.

Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1986 (atto n. 1893/A - relatore: sen. FERRARA Nicola.

Esaminato in aula il 22 luglio 1986 e approvato il 23 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3932):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede referente, il 25 luglio 1986, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 luglio 1986.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 28 luglio 1986.

Esaminato in aula il 29 luglio 1986 e approvato il 30 luglio 1986.

86G0828

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **446.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 129, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina del traffico;
pediatria sociale e puericultura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione; foglio n. 89

86G0770

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 447.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

patologia speciale neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 85

86G0771

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 448.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neuroradiologia;
epidemiologia clinica;
organizzazione e legislazione sanitaria;
patologia speciale neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 83

86G0772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 449.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tecnica fisiologica;
otorinolaringoiatria pediatrica;
dietoterapia;
neuroftalmologia;
dermatologia allergologica e professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1986
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 82

86G0773

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986.

Autorizzazione all'emissione di serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede là cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1986 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati per l'anno 1985;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1985 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento celebrativa del bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 338

86A5977

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale piemontese - Co.Re.Pi. - Società cooperativa a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dell'11 febbraio 1986 con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Consorzio regionale piemontese - Co.Re.Pi. a r.l.», con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Consorzio regionale piemontese - Co.Re.PI. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Torino, costituita per rogito notaio Agostino Revigliono in data 17 dicembre 1979, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la rag. Laura Borello Mastromauro, nata a Torino il 10 settembre 1950, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5943

DECRETO 24 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa autotrasporti Padovani - S.C.A.P. - Società cooperativa a r.l.», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa autotrasporti padovani - S.C.A.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa autotrasporti Padovani - S.C.A.P. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande in data 11 ottobre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Dalmato Politeo, nato a Feltre il 12 agosto 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A5942

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1986.

Modalità relative alle agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari destinati al finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il quale prevede che per i prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, comprese le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato;

Visto il terzo comma dell'art. 10 sopra citato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, emana le direttive concernenti le modalità di attuazione dello stesso articolo;

Considerato che, per il combinato disposto del primo e del secondo comma del ripetuto art. 10, il contributo viene accordato agli istituti e alle sezioni di credito in vista di una corrispondente riduzione del tasso di interesse a carico dei mutuatari;

Considerato altresì che il contributo è dovuto a decorrere dalla data di effettiva erogazione dei finanziamenti per cui è necessariamente legato al debito capitale del mutuatario;

Ritenuta l'opportunità per il Tesoro di disporre di uno strumento atto a regolare il flusso delle agevolazioni finanziarie da concedere;

Considerato che occorre procedere alla emanazione delle direttive predette;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti e le sezioni di credito a medio termine abilitati ad operare nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che intendano procedere alla erogazione di mutui per i finanziamenti di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno, ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1986, n. 64, devono inoltrare apposita istanza al Ministero del tesoro, indicando l'ammontare delle operazioni già deliberate da finanziare, nonché le caratteristiche delle correlative emissioni obbligazionarie.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro fissa la misura del contributo.

Il contributo, ove accordato nella misura massima consentita, è pari alla differenza fra:

a) l'ammontare della rata del piano di ammortamento del finanziamento calcolata al tasso sopportato dagli istituti per la provvista dei fondi;

b) l'ammontare della rata del piano di ammortamento calcolata al tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» per l'anno di emissione del prestito obbligazionario.

In relazione alla destinazione e all'importo dei finanziamenti, la misura del contributo, con apposito provvedimento, potrà essere ridotta indicando un tasso più elevato per il calcolo del piano di ammortamento di cui al punto *b)* del precedente comma.

Art. 3.

Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno ridurre l'ammontare della rata del piano di ammortamento del mutuo — calcolata ad un tasso di interesse pari a quello sostenuto per la provvista dei fondi maggiorato di una commissione onnicomprensiva non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1976, n. 902, per l'anno in cui viene stipulato il contratto — di un importo pari al contributo di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli istituti e le sezioni di credito speciale, per ciascuna operazione di finanziamento, dovranno trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XII, copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento, indicando il costo effettivo della provvista, la data delle erogazioni, nonché il contributo dovuto calcolato sulla base dei tassi fissati dal Ministero del tesoro.

Il contributo è liquidato a ciascuno istituto, in concomitanza con le scadenze previste dal piano di rimborso delle obbligazioni, a decorrere dalla data di erogazione dei finanziamenti e, salvo i casi di estinzione anticipata, per tutta la durata dei medesimi.

Art. 5.

I finanziamenti di cui al presente decreto sono ammissibili a contributo nel limiti di agevolazione di cui all'art. 63, comma 6, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e devono essere destinati alla realizzazione di infrastrutture e di investimenti fissi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e semilavorati nel limite massimo del 40% di detti investimenti.

Le operazioni di finanziamento effettuate con provvista riveniente dai prestiti obbligazionari, di cui al presente decreto, non potranno avere durata superiore a dodici anni per le opere di infrastrutture e a dieci anni negli altri casi, compreso un periodo di preammortamento fino a un massimo, rispettivamente, di tre e di due anni.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, anche relativamente ai casi di cessazione del contributo, si applicano le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1986
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 318

86A6020

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 978,092 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - residui 1985.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n 887, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per l'esercizio 1986;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 195 del 12 aprile 1986, con il quale vengono accertati residui di stanziamento 1985 sul cap. 7506 per l'importo di lire 1.490 miliardi;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi;

Visto, in particolare, il punto 5) della richiamata delibera CIPE 6 febbraio 1986, che per ciascuno dei progetti ammessi al finanziamento, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della BEI, viene attribuita alle amministrazioni interessate una prima assegnazione, autorizzativa di spesa, pari alle quote, rispettivamente, indicate al precedente punto 1 della delibera medesima;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 143357, datato 6 giugno 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene apportata, fra l'altro, per il 1986, una variazione in aumento al cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in termini di residui pari a lire 978,092 miliardi e di cassa per lire 196,935.5 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della Cassa depositi e prestiti, il sopraindicato importo di lire 978,092 miliardi, da destinare successivamente alle regioni, secondo le modalità deliberate dal CIPE il 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 978,092 miliardi, è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, secondo i seguenti importi:

Regioni —	Importi (in milioni di lire) —
Abruzzo	53.119
Basilicata	28.862
Calabria	24.667
Campania	53.058
Emilia-Romagna	85.203
Friuli-Venezia Giulia	43.169
Lazio	42.542
Liguria	22.358
Lombardia	79.655
Marche	57.705
Molise	22.388
Piemonte	114.852
Puglia	32.414
Sardegna	56.869
Sicilia	73.649
Toscana	72.122
Umbria	10.074
Valle d'Aosta	23.920
Veneto	81.466
Totale . . .	978.092

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986, in conto residui 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 395

86A5985

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 17 luglio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gabriel Tarr Myers, ambasciatore della Repubblica di Liberia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 17 luglio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmed Ghaith Abdallah, ambasciatore del Kuwait, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 17 luglio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Niels Boel, ambasciatore del Regno di Danimarca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A5782

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

storia del diritto.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

fisica I;
ottica e interazioni;
elettronica industriale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica.

Facoltà di ingegneria:

elementi di economia e di econometria.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica sistematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5991

Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» ad acquistare un immobile

Con decreto 2 aprile 1986, del prefetto di Milano, l'«Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori» è autorizzato ad acquistare, dai signori Giovanni Cella e Silvana Cornelli, un immobile sito in Piacenza nella via Dell'Anselma, 5.

86A5748

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione dell'8 luglio 1986, presa in considerazione l'istanza presentata in data 27 febbraio 1986 dal consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge 125/1954, una integrazione al disciplinare di produzione del formaggio «Grana Padano» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con riguardo al formaggio «Grana Padano» prodotto nel territorio della provincia di Trento, considerato che il formaggio «Grana Padano» prodotto in detto territorio, in relazione alle speciali caratteristiche ambientali della zona, pur nel rispetto dello standard qualitativo previsto dal disciplinare di cui trattasi, presenta caratteristiche organolettiche particolari e più eccentuate, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopra citate proponendo che venga aggiunto in calce al disciplinare del formaggio «Grana Padano» il seguente comma:

«unicamente per il formaggio "Grana Padano" prodotto nel territorio della provincia di Trento, con latte:

proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi che escludono per tutto l'anno, insilati di ogni tipo;

proveniente dalla mungitura della sera e del mattino;

riposato e parzialmente scremato per affioramento;

sottoposto alla cagliatura con solo caglio di vitello;

assoggettato ad una sola lavorazione giornaliera con una tecnica di lavorazione che si richiama alla tradizione artigiana montana, e che presenti caratteristiche, di gusto e di aroma più accentuati in relazione alle peculiari qualità del latte impiegato, viene riconosciuta la possibilità di indicare il riferimento della zona di origine».

Le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A6027

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese», in Bagheria

Con decreto ministeriale 2 luglio 1986 è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione «C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese», in Bagheria (Palermo), via Parisi, 9, che modifica: la zona di operatività dalle provincie di Palermo, Trapani e Ragusa al territorio della regione Sicilia e il numero minimo dei componenti del consiglio direttivo da cinque membri a tre.

86A5869

MINISTERO DEL TESORO

N. 145

Corso dei cambi del 30 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1456 —	1456 —	1456,20	1456 —	1456 —	1455,85	1455,700	1456 —	1456 —	1456 —
Marco germanico	686,900	686,900	686,40	686,900	686,90	686,87	686,850	686,900	686,900	686,90
Franco francese	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —
Fiorino olandese	609,530	609,530	609,55	609,530	609,53	609,55	609,570	609,530	609,530	609,52
Franco belga	33,236	33,236	33,25	33,236	33,236	33,23	33,235	33,236	33,236	33,22
Lira sterlina	2177 —	2177 —	2179 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —
Lira irlandese	2039,500	2039,500	2038 —	2039,500	2039,50	2038,95	2038,400	2039,500	2039,500	—
Corona danese	182,520	182,520	182,53	182,520	182,52	182,51	182,500	182,520	182,520	182,52
Dracma	10,654	10,654	10,63	10,654	—	—	10,645	10,654	10,654	—
E.C.U.	1456,500	1456,500	1456,50	1456,500	1456,50	1456,50	1456,500	1456,500	1456,500	1456,50
Dollaro canadese	1050,700	1050,700	1052 —	1050,700	1050,70	1050,65	1050,600	1050,700	1050,700	1050,70
Yen giapponese	9,328	9,328	9,33	9,328	9,328	9,32	9,329	9,328	9,328	9,32
Franco svizzero	855,520	855,520	855,50	855,520	855,52	855,31	855,110	855,520	855,520	855,52
Scellino austriaco	97,640	97,640	97,63	97,640	97,64	96,63	97,639	97,640	97,640	97,65
Corona norvegese	195,090	195,090	195,25	195,090	195,09	195,14	195,200	195,090	195,090	195,08
Corona svedese	207,730	207,730	207,75	207,730	207,73	207,69	207,660	207,730	207,730	207,72
FIM	289,420	289,420	289,50	289,420	289,42	289,63	289,850	289,420	289,420	—
Escudo portoghese	9,841	9,841	9,85	9,841	9,841	9,85	9,870	9,841	9,841	9,85
Peseta spagnola	10,675	10,675	10,68	10,675	10,675	10,68	10,692	10,675	10,675	10,67
Dollaro australiano	890 —	890 —	890 —	890 —	890 —	888,75	887,500	890 —	890 —	890 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1455,850
Marco germanico	686,875
Franco francese	212 —
Fiorino olandese	609,550
Franco belga	33,235
Lira sterlina	2177 —
Lira irlandese	2038,950
Corona danese	182,510
Dracma	10,649
E.C.U.	1456,500
Dollaro canadese	1050,650
Yen giapponese	9,328
Franco svizzero	855,315
Scellino austriaco	97,639
Corona norvegese	195,145
Corona svedese	207,695
FIM	289,635
Escudo portoghese	9,855
Peseta spagnola	10,683
Dollaro australiano	888,750

Media dei titoli del 30 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,350
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,275
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87	102,050
» » » » 1-12-1983/87	101,675
» » » » 1- 1-1984/88	101,100
» » » » 1- 2-1984/88	101,325
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	101,125
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	102 —
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,500
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,275
» » » » 1- 7-1990	99,125
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	99,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,200
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 18-12-1990	99,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,275
» » » » 1- 7-1984/91	101,525
» » » » 1- 8-1984/91	101,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,675
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1992	100,350
» » » » 1- 2-1992	99,400
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	98,700
» » » » 1- 4-1995	98,875
» » » » 1- 5-1995	99,250
» » » » 1- 6-1995	99,375
» » » » 1- 7-1995	99,725
» » » » 1- 8-1995	99,225
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,500
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,725
» » » 12 % 1- 2-1988	102,275
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	102,875
» » » 12,50% 1-11-1988	103,125
» » » 12,50% 1-1-1989	103,450
» » » 12,50% 1-1-1990	104,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,950
» » » » 1983/90 11,50%	108,500
» » » » 1984/91 11,25%	109,425
» » » » 1984/92 10,50%	109,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M30076

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 31 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1439 —	1439 —	1438,90	1439 —	—	1439,12	1439,250	1439 —	1439 —	1439 —
Marco germanico	687,250	687,250	687,50	687,250	—	687,20	687,200	687,250	687,250	687,25
Franco francese	211,650	211,650	211,55	211,650	—	211,60	211,600	211,650	211,650	211,65
Fiorino olandese	609,790	609,790	609,90	609,790	—	609,75	609,800	609,790	609,790	609,80
Franco belga	33,208	33,208	33,22	33,208	—	33,20	33,192	33,208	33,208	33,20
Lira sterlina	2143,100	2143,100	2148 —	2143,100	—	2142,75	2142,400	2143,100	2143,100	2143,10
Lira irlandese	2034,800	2034,800	1036 —	2034,800	—	2034,90	2035 —	2034,800	2034,800	—
Corona danese	182,350	182,350	182,45	182,350	—	182,35	182,380	182,350	182,350	182,35
Dracma	10,654	10,654	10,62	10,654	—	—	10,645	10,654	10,654	—
E.C.U.	1452,950	1452,950	1454 —	1452,950	—	1453,02	1453,100	1452,950	1452,950	1452,95
Dollaro canadese	1041,450	1041,450	1043 —	1041,450	—	1041,40	1041,350	1041,450	1041,450	1041,45
Yen giapponese	9,362	9,362	9,36	9,362	—	9,36	9,364	9,362	9,362	9,36
Franco svizzero	856 —	856 —	856,25	856 —	—	856,10	856,250	856 —	856 —	856 —
Scellino austriaco	97,610	97,610	97,70	97,610	—	96,63	97,650	97,610	97,610	97,60
Corona norvegese	194,250	194.250	194,50	194,250	—	194,25	194,250	194,250	194,250	194,25
Corona svedese	206,400	206,400	206,50	206,400	—	206,25	206,100	206,400	206,400	206,40
FIM	287,550	287,550	288,25	287,550	—	287,55	287,600	287,550	287,550	—
Escudo portoghese	9,825	9,825	9,83	9,825	—	9,80	9,830	9,825	9,825	9,82
Peseta spagnola	10,625	10,625	10,64	10,625	—	10,60	10,622	10,625	10,625	10,62
Dollaro australiano	853 —	853 —	858 —	853 —	—	854,50	856 —	853 —	853 —	853 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1439,125
Marco germanico	687,225
Franco francese	211,625
Fiorino olandese	609,795
Franco belga	33,200
Lira sterlina	2142,750
Lira irlandese	2034,900
Corona danese	182,365
Dracma	10,649
E.C.U.	1453,020
Dollaro canadese	1041,400
Yen giapponese	9,363
Franco svizzero	856,125
Scellino austriaco	97,630
Corona norvegese	194,250
Corona svedese	206,250
FIM	287,575
Escudo portoghese	9,827
Peseta spagnola	10,623
Dollaro australiano	854,500

Media dei titoli del 31 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,350
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,200
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,825
» » » » 1- 6-1983/87	102,150
» » » » 1-11-1983/87	102,075
» » » » 1-12-1983/87	101,700
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,325
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	101,050
» » » » 1- 5-1984/88	101,075
» » » » 1- 6-1984/88	101,775
» » » » 1- 7-1983/88	102,450
» » » » 1- 8-1983/88	102,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,950
» » » » 1-10-1983/88	102,250
» » » » 1- 7-1990	99,175
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	99,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,175
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 18-12-1985/90	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 1- 2-1984/91	103.250
» » » » 1- 3-1984/91	101,625
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,275
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1992	100,525
» » » » 1- 2-1992	99,650
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	98,725
» » » » 1- 4-1995	98.925
» » » » 1- 5-1995	99,350
» » » » 1- 6-1995	99,500
» » » » 1- 7-1995	99,800
» » » » 1- 8-1995	99,250
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,650
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,650
» » » 12 % 1- 2-1988	102,450
» » » 12 % 1- 3-1988	102,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,450
» » » 12,50% 1-10-1988	102,850
» » » 12,50% 1-11-1988	103,100
» » » 12,50% 1-1-1989	103,475
» » » 12,50% 1-1-1990	104,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,375
» » » » 1984/91 11,25%	109,475
» » » » 1984/92 10,50%	109,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M31076

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla crisi nazionale delle aziende industriali operanti nel settore fonderia di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi class. Istat, voce 3.10.01 ora voce 311.1) è prolungata al 1° giugno 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di ottantuno dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.A., con sede e stabilimento in Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 novembre 1985 al 5 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di complessivi centotrentanove dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Rossi, con sede in Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Arsiero (Vicenza) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore medie settimanali rispettivamente:

1) per il periodo dal 10 giugno al 31 agosto 1985:

cinquantatre lavoratori a 20 ore medie settimanali;
trentotto lavoratori a 30 ore medie settimanali,

per un totale, quindi, di novantuno lavoratori su periodi ultrasettimanali di quattro settimane;

2) per il periodo dal 1° settembre 1985 al 31 marzo 1986:

novantasei lavoratori a 30 ore medie settimanali;
trentasei lavoratori a 32 ore medie settimanali;
due lavoratori a 36 ore medie settimanali,

per un totale, quindi, di centotrentaquattro lavoratori su periodi ultrasettimanali di quattro settimane;

3) per il periodo dal 1° aprile 1986 all'8 giugno 1986:

venti lavoratori a 32 ore medie settimanali;
sette lavoratori a 28 ore medie settimanali;
settantatre lavoratori a 30 ore medie settimanali;
trentanove lavoratori a 20 ore medie settimanali,

per un totale, quindi, di centotrentanove lavoratori su periodi ultrasettimanali di quattro settimane;

, È disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° giugno 1985 all'8 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di otto dipendenti dalla S.p.a. Filtri Diemme di Lugo (Ravenna), occupati presso lo stabilimento Filtri Diemme di Lugo (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 febbraio 1986 all'11 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di quarantasei dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Grazia, occupati presso lo stabilimento di Corlo (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di trentasette dipendenti dalla S.p.a. Iris ceramica, con sede legale in Fiorano Modenese (Modena), occupati presso lo stabilimento di Medolla (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di duecentotrentasei dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili Zoratto, occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 marzo 1986 al 10 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di cinque dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.C.A., occupati presso lo stabilimento Lerchi di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1985 al 2 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di nove operai (terza categoria) dipendenti dalla S.a.s. Industria Galvanica di Belloni Andrea & C., con sede in Moncalieri (Torino), occupati presso lo stabilimento di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 gennaio 1986 al 5 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di dieci operai dipendenti dalla S.a.s. Maniglierie Pasotti, con sede in Livemmo (Brescia), occupati presso lo stabilimento Livemmo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per sette operai e da 40 a 24 ore settimanali per tre operai è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 dicembre 1985 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986, in favore di quattro impiegati e centocinquantasei operai dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede in Montodine (Cremona), occupati presso lo stabilimento Montodine (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, orario ottenuto con attività lavorativa a rotazione su cicli bisettimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 settembre 1985 al 14 settembre 1986.

86A5949

Annullamento del decreto ministeriale 3 aprile 1986 concernente lo scioglimento della «Società cooperativa edilizia a r.l. La Serenissima», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1986 è annullato il decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale era stato disposto lo scioglimento della «Società cooperativa edilizia a r.l. La Serenissima», con sede in Roma ed il rag. Mazzocchi Giancarlo ne era stato nominato commissario liquidatore.

86A6025

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 21 luglio 1986 l'avv. Mario Perrotta è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Pietro Grande.

86A5997

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. (Provvedimento n. 43/86).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 27, 17, 54, 24, 39 e 40, rispettivamente del 26 maggio 1981, del 27 maggio 1982, del 15 dicembre 1982 e del 23 novembre 1983, del 17 ottobre 1985, del 26 giugno 1986;

Vista la relazione del luglio 1986 della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, istituita con provvedimento C.I.P. n. 1198 del 31 luglio 1968;

Ritenuto di aderire, per le imprese che superano il limite di 15 milioni di kWh, alla proposta della sopra richiamata commissione, in ordine all'adozione di un criterio di calcolo delle integrazioni tariffarie basato sul rapporto tra kWh venduti e kWh integrati, imputando i ricavi ed i costi variabili in relazione al predetto rapporto ed i costi fissi in misura maggiore;

Considerato che in conseguenza si rende necessario tener conto di quanto sopra nella determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria spettanti alle società O. Zecca e Snie di Nola, per gli anni 1983 e 1984;

Considerato che per le aziende Pratola Peligna e Ridolfi Dino non può procedersi alla determinazione della aliquota definitiva di integrazione tariffaria per l'anno 1984 non avendo le stesse provveduto a fornire i dati di bilancio alla commissione tecnica di vigilanza;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1948, n. 896);

Delibera:

1) Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico della integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, le aliquote definitive relative all'anno 1984 per ciascuna delle imprese elettriche sottelencate vengono determinate nella misura seguente:

	L./kWh
	—
Sippic - Capri (Napoli)	276,34
Sel - Lipari - (Messina)	214,03
Smede - Pantelleria (Palermo)	309,90
Selis - Lampedusa-Marettimo-Linosa (Palermo)	376,07
Sep - Ponza (Latina)	241,36
Sie - Isola del Giglio (Grosseto)	338,64
O.E. Accardi - Palermo	429,24
I.E. D'Anna - Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	423,55
A.Z. EL. Germano - Isole Tremiti (Foggia)	443,53
Icel - Levanzo (Trapani)	743,43
Com. Pozzomaggiore (Sassari)	18,33
Soc. Cropani (Catanzaro)	10,50
Com. Monti (Sassari)	35,89
S.E. Musellarese - Musellaro (Pescara)	113,53
F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	80,37
O. Zecca - Ortona (Pescara)	131,24
Snie - Nola (Napoli)	207,31

2) Le aliquote definitive relative all'anno 1983 per le società «O. Zecca - Ortona» e «Snie - Nola» sono modificate nella misura seguente:

	L./kWh
	—
O. Zecca - Ortona (Pescara)	140,52
Snie - Nola (Napoli)	164,54

Roma, addì 30 luglio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A6114

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Sergio Gasparon per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1986, alla pagina otto, colonna tre, terzo nominativo, partendo dal basso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1986 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana alla sig.ra Virginia Renata Piticco, per rinuncia da parte dell'interessata.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1986, alla pagina venticinque, colonna tre, quindicesimo nominativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

86A6028

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico presso la cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1985, registro n. 75, foglio n. 225, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 5003 con la quale questa Università è stata autorizzata a bandire il relativo concorso per la copertura in ruolo di tale posto:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo assegnato alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 3.000, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. La domanda dovrà contenere: il cognome, nome e preciso domicilio eletto ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) data e luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 35, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici sono nominate ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserva il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alle commissioni d'esame.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 9.

Esito delle prove

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non riporteranno in ciascuna di esse una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettemente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria; dichiarazione del vincitore e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle prove e dal punteggio attribuito ai titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale; rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I dipendenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di Polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quarto livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 4.500.000 a.l. più le altre indennità previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale se riconosciuto idoneo sara definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova e protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 17 maggio 1986

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale dell'Aquila, addì 8 luglio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 278

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

...l... sottoscritt ... .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio), nat... a ....
(provincia di ....) il ....,
e residente a .... (provincia di ....)
in via.. n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di........................
conseguito in data .... presso....................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di .... ;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

Allega, per la valutazione, i seguenti titoli:

1) ....;

2) ....;

3) ....;

4) ....

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in ....
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma

.... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Più prove pratiche su allestimenti di preparati di laboratorio.

86A5935

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria) è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il servizio di fisica sanitaria di questa Università;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso:

servizio di fisica sanitaria . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università. 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 208

ALLEGATO

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: verterà su argomenti riguardanti la radioterapia.

Seconda prova scritta: verterà su argomenti riguardanti la protezionistica.

Prova pratica con relazione scritta: verterà su metodi di dosimetria.

Prova orale: verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in lingua francese ed inglese.

86A5963

Concorso a tre posti di bidello presso l'Istituto universitario navale di Napoli

IL RETTORE
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso relativo a tre posti di bidello in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (secondo livello retributivo);

Sentito il dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione a tre posti di bidello in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 444/1985, presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso è la licenza elementare.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il limite di età di 35 anni è elevato di 5 anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale, dovrà essere presentata o fatta pervenire al rettore dell'Istituto universitario navale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare nella predetta domanda e sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito a questa amministrazione.

L'Istituto universitario navale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Il candidato, nel caso in cui abbia superato il limite di età di 35 anni alla data di scadenza dei termini fissati dal bando per la presentazione della domanda, dovrà dichiarare, altresì, il titolo del diritto all'elevazione di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

d) di non aver precedenti penali o le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio valevole per l'ammissione al concorso, di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione del precedente rapporto di impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

La presentazione delle domande prive d'una qualsiasi delle dichiarazioni richieste ai predetti punti *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), limitatamente ai candidati di sesso maschile al punto *f*) comporterà l'automatica ed irrevocabile esclusione dal concorso, senza che l'amministrazione abbia obbligo di darne notizia alcuna ai candidati inadempieti entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande medesime.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice nel modo sotto riportato:

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 6):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e Vesuviano, le opere universitarie, le altre amministrazioni statali, nonchè presso regioni, province, comuni:

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 4

2) servizio prestato presso altri enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.):

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 2

B) *Titolo di studio* (va valutato il solo titolo di licenza elementare):

licenza elementare conseguita con la media di 10 o con giudizio di «lodevole» . . . . punti 3

licenza elementare conseguita con la media di 9 o con giudizio di «ottimo» . . . . punti 2

licenza elementare conseguita con la media di 8 o con giudizio di «buono» . . . . punti 1

licenza elementare conseguita con la media di 7 o con giudizio di «discreto» . . . . punti 0,50

C) *Altri eventuali titoli, a giudizio della commissione:*

fino a un massimo di. . . . . punti 3

Non verranno presi in considerazione da parte della commissione giudicatrice i documenti non conformi alla legge sul bollo.

Art. 6.

I concorrenti collocatisi in graduatoria a parità di punteggio saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), redatti nelle forme ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Per effetto degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione nelle liste di collocamento. Tale titolo si inserisce dopo il n. 16 di cui al predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè degli articoli 7 ed 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso dovranno presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita; tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Nel caso in cui il vincitore abbia superato il trentacinquesimo anno di età dovrà produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento di diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

5) originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo di dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione attestante se il candidato abbia o meno ricoperto altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*), decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e, deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi, sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alle legalizzazioni.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data non posteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione di rito risulti incompleta o affetta da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni a far tempo dall'invito medesimo a pena di decadenza.

Art. 8.

La graduatoria sarà formata in base ai risultati della valutazione dei titoli (*).

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre chè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

L'Istituto universitario navale darà notizia ai candidati ammessi a sostenere il concorso del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, delegazione di Napoli, per la registrazione.

Napoli, addì 28 novembre 1985

Il rettore: DE MAIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 giugno 1986
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 10

(*) La nomina in prova degli idonei sarà effettuata, sulla base della graduatoria, nel limite dei posti indicati, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

86A5954

Concorso a trentacinque posti di bidello presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985 n. 444 e in particolare l'art. 8;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per trentacinque posti di bidello di ruolo in prova dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari (terza qualifica funzionale).

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

I titoli oggetto di valutazione le cui attestazioni dovranno essere allegate alla domanda di ammissione al concorso, sono i seguenti:

1) servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato; servizio prestato presso enti pubblici. Sarà data preferenza al servizio prestato presso le Università;

2) titolo di studio (non saranno considerati titoli di studio superiori alla licenza di scuola media di primo grado);

3) benemerenze militari;

4) altri titoli a giudizio della commissione.

A tali titoli corrispondono i seguenti documenti:

1) certificato di servizio rilasciato, in carta legale dall'amministrazione statale o pubblica relativo alla durata o alla qualità del servizio eventualmente prestato presso la medesima;

2) titolo di studio, con voti relativi, in originale o copia autenticata in bollo;

3) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare in carta legale corredato dalla prescritta dichiarazione dell'autorità competente per comprovare le particolari benemerenze conseguite;

4) ogni eventuale documento in originale o copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolare documento rilasciato dalla competente autorità ai sensi delle vigenti disposizioni e che risulteranno prodotti entro il termine di scadenza utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già presentati a questa Università o altra amministrazione.

La commissione fisserà i criteri di valutazione e i coefficienti da attribuire ai titoli predetti nella seduta preliminare.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le candidate coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. L'aspirante dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

La commissione è nominata dal rettore e composta secondo le modalità dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I candidati risultati idonei nella graduatoria di merito saranno invitati a presentare o a far pervenire, entro il termine fissato dall'amministrazione, all'Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituisce altresì titolo di preferenza lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione nelle liste di collocamento così come previsto dall'art. 7 della legge n. 444/85. Tale titolo di preferenza viene inserito dopo il numero 16 di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le suddette certificazioni potranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scandenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

L'amministrazione provvederà a nominare in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine di graduatoria, man mano che si verificano cessazioni nell'ambito dei posti occupati al 1° aprile 1984 sino all'esaurimento delle rispettive graduatorie. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, le seguenti documentazioni:

a) diploma di licenza di scuola elementare, in originale o copia autenticata, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita; i concorrenti che hanno superato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esecuzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato comprovante i godimenti dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

d) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro trenta giorni successivi, pena decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui alle lettere *c), d), e), g)* e *h)*, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data prevista per l'assunzione in servizio.

A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Roma, addì 3 maggio 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 111

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a............................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in................................ (provincia di.............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di trentacinque posti di bidello di ruolo in prova dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari (terza qualifica funzionale) di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.................................. .... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma (10) ....

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A5953

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove in esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, si svolgeranno presso il dipartimento farmaco chimico dell'Università di Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 settembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 9 settembre 1986, ore 9.

86A5927

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RI/1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RI/1, a:

dieci posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di emodialisi;
quattro posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rieti.

86A6041

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di portiere centralinista autista presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di portiere centralinista autista (operatore tecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

86A6039

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

un posto di dirigente sanitario servizio di medicina legale;

un posto di dirigente sanitario servizio di igiene pubblica;

un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

86A6053

ISTITUTO SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia presso l'ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia presso l'ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona, già bandito con avvisi pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 del 6 novembre 1985.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ospedale «Moriggia-Pelascini» in Gravedona (Como).

86A6038

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221